



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

Ord. N. 16

del 05-5-2014

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n 225, il sindaco è autorità comunale di Protezione civile; che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi e che il periodo di massima pericolosità di incendio boschivo decorre dal 15 giugno al 30 settembre.

Visto l'art. 15 della Legge n 225/92; visto il D. Lsg. n. 112/98 ; visto l'art. 50, comma 4 del T.U.E.L. ; vista la Legge 21/11/2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

ORDINA

- In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, il divieto di compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio.
- E' vietato in tutto il territorio del comune di Giardini Naxos sino al 30 settembre 2014 bruciare nei campi le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali e lungo la ferrovia, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato, incluso le pratiche agricole forestali. In tal caso l'utilizzo del fuoco sarà consentito esclusivamente dalle ore 04.00 alle ore 08.00 ed in giornate non ventose, previa comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato. Sarà necessario isolare preventivamente l'area di abbruciamento con solchi e/o lavorazioni finalizzate a realizzare fasce non superiori a 15 metri di larghezza. Inoltre dovranno essere garantite tutte le precauzioni e il personale necessario per controllare il fuoco, per impedire la propagazione delle fiamme nei terreni limitrofi e rischi per persone, animali e cose.
- A tutti i proprietari di terreni di mantenere pulite le aree incolte o abbandonate al fine di evitare pericoli.
- Al Comando di Polizia Municipale, al Gruppo Comunale di Protezione Civile ed alle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale di monitorare e di riferire all'ufficio Protezione Civile. L'intervento degli stessi è subordinato alle applicazioni delle procedure normate in materia di volontariato.
- Ai VV.UU. e all'U.T.C. l'applicazione del piano degli incendi interfaccia.

DISPONE

1. che l'ufficio Messi provveda alla notifica della presente ordinanza all'Ufficio Protezione Civile, al Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile Sig. Omar Borbone, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. che la responsabile del I Settore provveda alla trasmissione delle presente ordinanza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, al Corpo Forestale di Savoca, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, alla Questura di Messina.

Le SANZIONI :

per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 21.11.2000 n. 353 nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della medesima legge.

Si invitano Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente ai nn. seguenti:

Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel. 115

Corpo Forestale tel.1515

Ufficio Comunale di Protezione Civile tel. 0942 51863 (Francesco Alfonso , Lina Galeano e Benedetto Lembo)

Carabinieri tel.112

Questura tel.113.

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata, da oggi e per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e affissa nei punti di maggiore visibilità al pubblico.

Dalla Residenza Municipale, li 05-5-2014

